

Il restauro della città

di Stefano della Torre*

Il concetto di “restauro” ha in Italia una lunga e nobile tradizione, che consente di usare il termine contando su una ricchezza di senso che, ad esempio, non si ritrova nel lemma inglese “*restoration*”, che significa chiaramente la riproposizione di valori del passato. In italiano questa idea di attenzione ai valori storici e alla genealogia dei luoghi è ben presente, ma insieme con la consapevolezza della complessità del processo di riconoscimento e creazione dei diversi valori che rendono un luogo attraente, interessante, identitario, capace di stimolare relazioni tra le persone che lo frequentano.

Il riconoscimento di tali valori come “patrimonio” motiva politiche dedicate, di tutela e di valorizzazione, nelle quali la ormai tradizionale disciplina del restauro si inquadra e trova nuove declinazioni.

Il termine “tutela” è stato usato dai costituenti nella scrittura dell’articolo 9 della Costituzione:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Non è farina del mio sacco, ma non posso che ribadire qui un’osservazione che sfugge se non si riflette sulle raffinatissime scelte linguistiche dei padri costituenti: chi promuove e tutela non è la Stato, ma la Repubblica, cioè l’insieme di tutte le istituzioni e della cittadinanza. Promozione della cultura e tutela del patrimonio sono processi partecipativi e collaborativi ai quali tutti siamo chiamati, a titolo personale e nei ruoli che andiamo a ricoprire. Si tratta di una premessa basilare per qualsiasi ragionamento sulla gestione delle città italiane.

Il termine “valorizzazione” è stato invece protagonista, anche nel dibatti-

* Docente di Restauro presso il Politecnico di Milano.

to internazionale, di un'interessante evoluzione semantica, non priva ovviamente di equivoci. Da una parte si riferisce all'idea di accrescimento di un capitale, quindi dalla *kapitalverwertung* marxiana; dall'altra trova un precedente nella *mise en valeur* della legge Malraux della Francia degli anni '60, con riferimento proprio alla gestione delle aree urbane di carattere storico¹. Ma il Codice dei beni culturali del 2004 (D. Lgs. 42/2004), all'art. 6, definisce la valorizzazione come

esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

Si noti che il fine ultimo di promuovere lo sviluppo della cultura riprende testualmente il testo costituzionale sopra citato, e l'accento si sposta sulla diffusione della conoscenza e della fruizione. In altre parole, sulla democratizzazione dell'accesso al patrimonio, in un'ottica, inequivocabilmente definita, di promozione della conoscenza, non di sfruttamento commerciale.

Inoltre, la valorizzazione "comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale". Assodato che dagli anni '90 è ineludibile il tema della sostenibilità economica della gestione dei luoghi della cultura, e che ovviamente è dalla fruizione dei beni che si ricavano introiti, qui il legislatore ci dice che la gestione non può eludere il tema della conservazione di quel che è il capitale da valorizzare.

Anche la conservazione ha peraltro trovato nel codice (D. Lgs. 42/2004, art. 29) una definizione che è importante analizzare:

La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

Dunque la conservazione non è l'esito del solo restauro, né dal restauro si può prescindere, ma è l'esito di un processo coerente, coordinato, programmato. Quello che chiamiamo "conservazione programmata", oggetto di ricerche e sperimentazioni particolarmente intese negli ultimi anni².

¹ Della Torre S. (2013), *Una strategia di valorizzazione dei beni e della attività culturali*, in G.P. Barbetta, M. Cammelli, S. Della Torre (a cura di), *Distretti culturali dalla teoria alla pratica*, Bologna, Il Mulino, pp. 67-88.

² Della Torre S. (2010), *Preventiva, integrata, programmata: le logiche coevolutive della conservazione*, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), *Pensare la prevenzione. Manufatti, usi, ambienti*, Arcadia Ricerche, Venezia, pp. 67-76; Della Torre S. (2014), *Oltre il restauro, oltre la manutenzione*, in *La strategia della Conservazione programmata. Dalla progettazione*

Si tratta di una piccola rivoluzione culturale, tutt'oggi non del tutto metabolizzata dagli attori del processo, che tendono a rimanere iscritti nei propri processi di competenza, e non vedere che soltanto una visione integrata e complessiva può risolvere le evidenti aporie e superare limiti di efficacia che nessuno può negare.

Il quadro legislativo, esito non del capriccio di una precaria maggioranza parlamentare ma di una lunga elaborazione culturale, tende dunque a configurare una gestione integrata del patrimonio culturale nel quadro delle risorse territoriali, aprendo quindi anche a una dialettica tra patrimonio formalmente protetto e quelle caratteristiche del territorio che, se non formalmente protette, sono tuttavia costitutive dell'identità dei luoghi in quanto ambienti di vita, di produzione e di dinamici equilibri ecosistemici: alludo ovviamente ai paesaggi urbani, ma soprattutto agrari.

Su questo sfondo di definizioni possiamo vedere l'evoluzione del concetto di "patrimonio culturale costruito" e di *historic urban landscape*, e quindi affrontare le politiche e le opportunità prossime del New European Bauhaus e della visione della qualità urbana tratteggiata dalla dichiarazione di Davos del 2018. In questo quadro, ben si comprende come il restauro abbia nuovi compiti, non più limitati al tema intimamente disciplinare di curare la complessità della storia vera senza eliminare quei segni deboli che hanno la sola colpa di distrarre dalla percezione di messaggi banalizzati a luoghi comuni e offuscare una pretesa panacea della "(grande) bellezza". Il restauro non è più un momento autonomo e autorisolto, è parte di un processo, e nelle relazioni con le fasi operative che lo precedono e lo seguono, e con il contesto trovano risposta una serie di domande relative al ruolo e al potenziale delle applicazioni tecnologiche e scientifiche, che non smettono di evolvere. Il patrimonio (architettonico e urbano) può essere un'insaziabile fonte di spesa o un formidabile laboratorio per l'innovazione cognitiva e applicativa.

Ma se passiamo da quel che potrebbe o dovrebbe essere all'osservazione della realtà il salto è brusco e il divario è preoccupante. Gli interventi che comprendono impatti sul patrimonio, tema peraltro strategico per lo sviluppo locale, avvengono spesso in un quadro di reciproca diffidenza, che induce i responsabili del procedimento ad avvalersi delle proprie facoltà per eludere i "problemi", invece che per migliorare i risultati. Con esiti spesso del tutto negativi. Ad esempio, dopo la riforma dei contratti pubblici del 2016, con accordo interministeriale è stato emanato il DM 154/2017 sui lavori pubblici concernenti i beni culturali. Tale nuovo quadro identifica la specificità degli

delle attività alla valutazione degli impatti, Nardini, Firenze, pp. 1-10; Moiola R., Baldioli A. (2018), Conoscere per conservare. Dieci anni per la Conservazione Programmata, *Quaderni dell'Osservatorio*, 29.

interventi sui beni protetti nell'applicazione del criterio della conservazione programmata: che al di là della formula a me cara, per averci dedicato molti anni di ricerca applicata, significa una speciale attenzione all'elaborazione di un quadro conoscitivo a monte dell'intervento, applicando gli strumenti di knowledge management già esistenti (ma spesso ignorati nella pratica) del consuntivo scientifico e del piano di manutenzione, eseguendo valutazioni di pericolosità territoriale e vulnerabilità, anticipando anche il riconoscimento delle parti di maggior valore artistico da affidare alle cure specialistiche del restauratore, informando preventivamente la Soprintendenza del quadro conoscitivo e dell'impostazione dell'intervento in fieri. Dunque due sostanziali novità di visione: una logica programmatica complessiva anziché episodica, e una consultazione preventiva della soprintendenza, che nella prima fase approva l'impostazione dell'intervento, e nella seconda fase autorizzerà le opere.

Entrambe le novità, specifiche del settore culturale, corrispondono a una norma di buona amministrazione, che è quella di aumentare l'investimento iniziale in conoscenza e chiarezza degli obiettivi³, che rappresenta la sola garanzia di una misurabile qualità degli esiti.

Queste novità sono mal comprese dagli stessi tecnici e specialisti, che talvolta confondono la "conservazione programmata" con la semplice manutenzione post-intervento, e non colgono le potenzialità della gestione documentale⁴. Quindi non stupisce che esse siano semplicemente ignorate nella pratica: le stazioni appaltanti esercitano (pretendono di esercitare) le proprie prerogative in materia di definizione dei livelli progettuali, così da minimizzare la fase conoscitiva e nascondere la totale assenza di gestione delle informazioni e assiduità nella cura del patrimonio; le soprintendenze, anche per i limiti di personale dedicato, preferiscono esercitare il controllo ex-post all'indirizzo ex-ante, e non ritengono di denunciare le inadempienze dei gestori dei beni pubblici.

In un Paese dove crollano i ponti per mancanza di manutenzione, anche questo rifiuto di migliorare le procedure è sintomatico, ma dovrà essere superato.

³ Catalano M. (2018), *Il documento di indirizzo alla progettazione*, in M.A. Cabiddu, M.C. Colombo (a cura di), *Appalti pubblici e Beni culturali. Programmazione, sponsorizzazione e valorizzazione*, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 147-183.

⁴ Amore R. (2020), *Appalti pubblici e restauri dell'architettura: luci ed ombre della normativa vigente*, in A. Aveta, E. Sorbo (a cura di), *Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, sezione 5.1 Tutela, pratica, codici e norme. Normative*, Quasar, Roma, pp. 686-695; Donatelli A. (2020), *La documentazione degli interventi di restauro quale strumento di verifica in fase di collaudo*, in A. Aveta, E. Sorbo (a cura di), *Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, sezione 5.1 Tutela, pratica, codici e norme. Normative*, Quasar, Roma, pp. 696-706.

D'altra parte, avviene spesso che l'intervento, anche a scala urbana, sia pensato come esercizio di ricerca progettuale e creatività, più che di restauro: non voglio certo dire che si debba rigidamente conservare la scena urbana senza possibili innovazioni, ma semplicemente che non si progetta dentro e sull'esistente senza conoscerlo a fondo, e poiché il contesto urbano storico è stratificato, esiste ed è normata la archeologia preventiva. Investendo in conoscenza, da una parte si evitano imbarazzanti rettifiche in corso d'opera, dall'altra si acquisiscono importanti elementi ispiratori per il progetto d'architettura.

Non posso non citare quel che è successo a Como qualche anno fa, dove la sistemazione di una piazza, che ben si sapeva essere nata dalla parziale demolizione di una grande chiesa romanica, fu oggetto di un concorso d'architettura, non preceduto dall'indagine archeologica diretta: lo scavo fu avviato per banali ragioni tecnologiche, e quando si trasformò in scavo stratigrafico con importanti scoperte, era troppo tardi per ottenere dalla revisione del progetto vincitore qualcosa di più di un insoddisfacente compromesso⁵. Quel che si osserva è un problema di linguaggio disallineato tra norma, disciplina e prassi. Le norme urbanistiche e il linguaggio della pianificazione, così come il linguaggio dei lavori pubblici, si sovrappongono alla normativa e alla cultura della tutela spesso senza attenzione reciproca, creando grovigli e fraintendimenti. Sembra che ad ogni riforma si riparta con un settore che introduce modifiche e, quindi, come denunciavamo già qualche anno fa⁶, nuovi potenziali disallineamenti che divengono ancor più marcati nella prassi, in cui alla responsabilità e alla discrezionalità tecnica sono affidate scelte importanti. Purtroppo, in mancanza di riferimenti chiari e condivisi, tali scelte assumono spesso le caratteristiche dell'arbitrarietà, o almeno appaiono incomprensibili e immotivate, quindi "eccessive". La causa è la frequente impreparazione dei tecnici rispetto al settore specialistico del patrimonio culturale, la chiarificazione e armonizzazione del quadro normativo contribuirebbe molto a "semplificare" le procedure, ben più di un'inopportuna delegificazione⁷.

Un esempio recentemente ben studiato in ottica di action research è quello di Vimercate, in Lombardia, una città di antiche origini con un centro storico

⁵ Butti F. (2018), San Giacomo di Como tra scavo e storia, atti del convegno, *Rivista Archeologica dell'antica Provincia e Diocesi di Como*, 200, 67-272.

⁶ Petrarola P., Della Torre S. (2008), Norme e pratiche senza sistema, *Economia della Cultura*, XVIII (2), 161-172.

⁷ Sessa V.M. (2020), I beni culturali e la semplificazione (non) necessaria: spunti per percorsi alternativi, *Il Capitale Culturale, Supplementi 11: Per una migliore normalità e una rinnovata prossimità*, 403-424.

ricco di edifici interessanti nonostante le aggressioni subite⁸. Lo strumento di municipale contiene norme dedicate al centro storico, ma tali norme non sono sorrette da un'analisi conoscitiva adeguata e sono sostanziate da definizioni non aggiornate che tradiscono scarsa conoscenza disciplinare e scarso interesse alle proprie radici. Il risultato è un susseguirsi di interventi problematici, bloccati in corso d'opera da "scoperte" del tutto prevedibili, ma più spesso di perdite irrimediabili, che nel loro accumularsi producono una perdita di valore che è un impoverimento generale della cittadinanza.

Commentato [FF125]: IN NOTA MANCA CITTA'

Nello stesso panorama lombardo mi è possibile però citare altri casi, in cui invece l'attenzione alle potenzialità del patrimonio urbano ha ispirato non solo norme urbanistiche attente, ma regolamenti premiali per pratiche virtuose: è il caso di Chiavenna, piccola città sulle vie di attraversamento delle Alpi, il cui centro storico è caratterizzato da facciate dipinte di età rinascimentale, in gran parte occultate da successive pitturazioni. Valorizzando i propri margini di autonomia impositiva, il comune ha introdotto riduzioni d'imposta per i proprietari che analizzassero scientificamente gli intonaci ed eventualmente facessero restaurare le facciate, e a distanza di qualche anno si vede come molte facciate si siano salvate da intervento inconsulti e altre siano state rimesse in luce, rendendo ancor più attrattivo un centro che già era frequentata meta di visite⁹.

Commentato [FF126]: ?

Il discorso, dunque, si riavvolge fino al necessario intreccio tra conservazione e valorizzazione. Mi piace qui ripetere una definizione che ben chiarisce il senso della gestione della città storica, ed è quella di "valorizzazione come dimensione relazionale della tutela"¹⁰. Anche alla luce della Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, il senso del patrimonio culturale è rivolgersi alla cittadinanza e coinvolgerla. Il valore del patrimonio architetto-

⁸ Moiola R. (2017), *Centro storico? Solo se è "brand new"*. Il centro storico di Vimercate tra tutela e pianificazione, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), *Le nuove frontiere del restauro. Trasferimenti, Contaminazioni, Ibridazioni*, Arcadia Ricerche, Venezia, pp. 155-166; Moiola R. (2018), *La conservazione delle facciate nei centri storici: perché, come e per chi*, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), *Intervenire sulle superfici dell'architettura, tra bilanci e prospettive*, Arcadia Ricerche, Venezia, pp. 23-32; Moiola R., Della Torre S., Cantini L. (2019), *The historic centre of Vimercate: investigation, education, community involvement*, in A. Moropoulou, M. Korres, A. Georgopoulos, C. Spyarakos, C. Mouzakis (a cura di), *Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage*, Springer, **CITTA'** pp. 319-328; Capolongo S., Sdino L., Dell'Ovo M., Moiola R., Della Torre S. (2019), How to Assess Urban Regeneration Proposals by Considering Conflicting Values, in *Sustainability*, 11(14), 3877.

⁹ Putignano F. (2007), *Qualità urbana. Recupero e valorizzazione dei centri storici: il progetto CulturALP*. Atti del convegno di studi (Chiavenna, 19 novembre 2005), Sondrio.

¹⁰ Petrarola P. (2014), *La valorizzazione come dimensione relazionale della tutela*, in G. Negri-Clementi, S. Stabile (a cura di), *Il Diritto dell'arte. 3. La protezione del patrimonio artistico*, Skira, Milano, pp. 41-49.

nico, oggetto del restauro, non è chiuso in sé, nei valori di contemplazione di una scena urbana depurata dalla presenza umana, in cui possiamo contemplare affascinati la propria assenza come gli abitanti della città invisibile di Bauci narrata da Italo Calvino; tanto che alcuni autori parlano di “de-architecturalizing preservation”, per farne un’attività di partecipazione delle comunità competenti, davvero uno strumento di governo urbano.

In queste nuove dinamiche di relazioni e comunicazioni, ancora resta centrale il tema delle competenze: rimangono fondamentali quelle disciplinari, quindi quelle del restauro che è e sarà sempre più un settore specialistico non riducibile al generico progetto d’architettura, ma si aggiungono quelle trasversali, le cosiddette *soft skills*¹¹, indispensabili per mettere in atto la nuova visione strategica che si andata disegnando e che già è resa possibile dagli strumenti normativi vigenti.

¹¹ Moiola R. (2019), *The increasing relevance of soft skills in conservation profession*, in K. Van Balen, A. Vandesande (a cura di), *Professionalism in the Built Heritage Sector*, CRC Press – Taylor&Francis Group, London, pp. 51-60.